



Città di Pineto

“Comune Operatore di Pace”

(Provincia di Teramo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 221

ORDINANZA

N. 20 DEL 23-12-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Divieto di utilizzo, dal 31.12.2024 al 01.01.2025, di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili, che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali domestici

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di dicembre,

il SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta

PREMESSO che:

- in occasione delle festività di S. Silvestro si verificano festeggiamenti con l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici sul territorio comunale;
- dette attività sono causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, a cose, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio, crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- a seguito dell'effettuazione di tali scoppi, si registrano normalmente un incremento dell'inquinamento acustico ed un peggioramento della qualità dell'aria, e che pertanto con la limitazione degli scoppi stessi si intende prevenire tali fenomeni.

ATTESA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili, nelle aree pubbliche e in quelle aperte al pubblico del territorio comunale.

VISTI

- l'articolo 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. modifiche e integrazioni;
- la L. 18/04/2017 n. 48;
- la L. n. 281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- l'articolo 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere:

sulle aree pubbliche e in quelle aperte al pubblico del territorio comunale sono vietati in modo assoluto, dalla data del 31/12/2024 al 01/01/2025, l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione.

INFORMA

ORDINANZA SINDACALE n.20 del 23-12-2024 COMUNE DI PINETO

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi articolo 7/bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune e sugli organi di informazione locale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia :

- affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Pineto;
- pubblicata sul sito Internet Comunale;
- trasmessa a S.E. il Prefetto di Teramo, al Sig. Questore di Teramo, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Pineto, al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi, alla Polizia Locale di Pineto.

AVVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta